

***UNIONE LOMBARDA TRA I
COMUNI DI
PONTEVICO (BS) E ROBECCO
D'OGGIO (CR)***

S T A T U T O

Approvato con le seguenti deliberazioni:

Consiglio Comune di Pontevico n. 22 del 22/06/2017

Consiglio Comune di Robecco d'Oglio n. 21 del 28/06/2017

PUBBLICATO SUL BURL SERIE AVVISI E CONCORSI N. 46 DEL 15/11/2017

Modificato con Deliberazioni del Consiglio dell'Unione Lombarda tra i Comuni di Pontevico (Bs) e Robecco d'Oglio (Cr) n. 13 del 31.07.2018, e n. 5 del 08.04.2019 dichiarate immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

INDICE

TITOLO I° – DISCIPLINA GENERALE

- Art. 1 - Principi fondamentali
- Art. 2 – Le finalità della gestione associata per il tramite dell'Unione
- Art. 3 - Obiettivi prioritari dell'Unione
- Art. 4 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa
- Art. 5 - Sede dell'Unione
- Art. 5 bis - Sito istituzionale dell'Unione
- Art. 6 - Durata dell'Unione
- Art. 7 Adesione all'Unione da parte di altro Ente locale
- Art. 8. Esercizio del diritto di recesso di un Comune dall'Unione
- Art. 9. Recesso da una Funzione fondamentale o da un servizio
- Art. 10 - Scioglimento dell'Unione di comuni
- Art. 11 - Il trasferimento delle "*Funzioni Fondamentali*" dai Comuni partecipanti all'Unione. Specifiche in tema di patrimonio
- Art. 12 - Procedimento per il trasferimento delle competenze all'Unione

TITOLO II° – FORME DI COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE

- Art. 13 - Principi di collaborazione
- Art. 14 - Convenzioni
- Art. 15 - Accordi di programma
- Art. 16 - Principi in materia di servizi pubblici locali

TITOLO III° – ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO DELL'UNIONE

- Art. 17 - Gli Organi di Governo dell'Unione. Principi generali
- Art. 17 bis - I rapporti tra gli Organi di Governo dell'Unione. Le Linee Programmatiche
- Art. 18 - Il Consiglio dell'Unione. Premessa.
- Art. 18 bis – La Gestione Commissariale di uno dei Comuni, parte del processo associativo
- Art. 19 - Competenza del Consiglio dell'Unione
- Art. 20 - Diritti e doveri dei componenti del Consiglio
- Art. 21 – Decadenza per mancata partecipazione alle sedute consiliari
- Art. 21 bis - Effetti delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Comunale che è anche Consigliere dell'Unione
- Art. 21 ter - Effetti delle dimissioni rassegnate dal Consigliere dell'Unione
- Art. 22 - Convocazione del Consiglio
- Art. 23 - Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio
- Art. 24 - Funzionamento del Consiglio dell'Unione. Le Commissioni
- Art. 25 - Elezione del Presidente dell'Unione. Durata della carica
- Art. 25 bis - Elezione dei rappresentanti del Comune in seno al Consiglio dell'Unione. Adempimenti della prima seduta consiliare
- Art. 26 - Competenze del Presidente dell'Unione

Art. 27 - Nomina della Giunta dell'Unione

Art. 28 - Competenze della Giunta dell'Unione

Art. 29 - Funzionamento della Giunta

Art. 30 – Effetti della revoca, delle dimissioni o altre cause di cessazione dalla carica di Assessore Comunale

Art. 30 bis – Effetti della revoca, delle dimissioni o altre cause di cessazione dalla carica di Assessore dell'Unione

Art. 31 – Dimissioni e mozione di sfiducia del Presidente dell'Unione

Art. 31 Bis – Dimissioni del Vice Presidente dell'Unione

Art. 32 - Norme transitorie e di rinvio

TITOLO IV° - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 33 - Principi generali

Art. 34 - Gestione del personale

Art. 35 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

Art. 35 bis - L'istituto dello scavalco d'eccedenza, ex art. 1, comma 557 della Legge 30/12/2004, n. 311 e ss.mm.ii.. Applicazione dell'art. 92, comma 1, secondo periodo del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Art. 36 – Il Segretario dell'Unione

TITOLO V° - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 37 - Finanze dell'Unione

Art. 38 - Risorse finanziarie

Art. 39 - Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione

Art. 40 - Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 41 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

Art. 42 - Revisione economico finanziaria

Art. 43 - Controllo di gestione

Art. 44 - Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO VI° – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 45 – Deroghe ottenute dall'Unione

Art. 46 - Modificazioni del presente statuto

Art. 47 - Approvazione ed entrata in vigore dello Statuto

TITOLO I° DISCIPLINA GENERALE
--

Art. 1 – Principi fondamentali

1. Il presente Statuto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'“*Unione Lombarda tra i Comuni di Pontevico (BS) e Robecco D'Oglio (CR)*”, per brevità definita nel prosieguo del presente atto anche “Unione” o “Unione di comuni”.
2. L'Unione è costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Legge Regionale del 27.06.2008, n. 19 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale del 27/07/2009, n. 2, successivamente modificato dal Regolamento Regionale n. 2 del 25/01/2010.
3. Per espressa previsione dell'art. 32, comma 4, primo periodo del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. all'Unione di Comuni, che è un Ente Locale, *“ si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione”*.
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
5. L'Unione ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata oltre che di potestà statutaria anche di potestà regolamentare.
6. L'Unione di comuni può stipulare, ex art. 14 del presente Statuto, apposite convenzioni con singoli Comuni, con altre Unioni e/o con altri Enti locali. I Comuni di Pontevico (BS) e di Robecco D'Oglio (CR) possono rispettivamente far parte solo a questa Unione di Comuni.
7. All'Unione di comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi che i Comuni, parte del processo associativo hanno affidato all'Unione.
8. La carta intestata dei documenti dell'Unione riporta in alto al centro la dicitura “*Unione Lombarda tra i Comuni di Pontevico (BS) e Robecco D'Oglio (CR)*” con sotto gli stemmi dei due Comuni di Pontevico (BS) e di Robecco D'Oglio (CR).
9. L'Unione è dotata di un proprio Stemma e di un proprio Gonfalone i cui segni distintivi saranno definiti dal Consiglio dell'Unione nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 2 – Le finalità della gestione associata per il tramite dell'Unione

1. L'Unione si propone di migliorare la qualità dei servizi erogati alle comunità locali e di assicurare il coordinamento amministrativo delle attività nell'ambito delle “Funzioni Fondamentali”, oggetto di trasferimento dai Comuni, parti del processo associativo.
2. L'Unione si presenta quale strumento sinergico mediante il quale i Comuni assicurano (salve alcune eccezioni) l'unicità di conduzione, la semplificazione di tutte le procedure connesse nonché il conseguimento di economie di scala sulle relative spese.
3. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche.
4. I rapporti istituzionali tra i Comuni – parte del processo associativo – devono sempre essere ispirati ai principi di ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa.
5. I rapporti con i Comuni, le Province e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà, avuto riguardo alle diverse sfere di competenza.

Art. 3 – Obiettivi prioritari dell’Unione

1. Sono obiettivi prioritari dell’Unione:

- a) promuovere lo sviluppo socio-economico dei territori dei Comuni, favorendo la partecipazione all’iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati per la realizzazione di strutture d’interesse generale. A tal fine l’Unione promuove l’equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente naturale e della salute dei cittadini;
- b) favorire la qualità della vita delle popolazioni per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo ed armonico sviluppo della persona;
- c) armonizzare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando l’equo utilizzo delle risorse;
- d) assicurare la valorizzazione condivisa del paesaggio, del patrimonio ambientale, agricolo, linguistico, storico, artistico, turistico, professionale e culturale delle comunità interessate, nel rispetto inderogabile della propria vocazione territoriale naturalmente riconosciuta;
- e) assicurare lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;
- f) esercitare un’efficace influenza sugli organismi sovra comunali.

Art. 4 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza e al contenimento dei costi.
2. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici ed informa i propri rapporti con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione.
3. L'azione amministrativa dell'Unione deve conformarsi alla digitalizzazione ed al rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.
4. La gestione dei servizi avviene mediante l'utilizzo preferenziale di strumenti e piattaforme telematiche

Art. 5 - Sede dell’Unione

1. L’Unione ha sede legale nel comune di Pontevecchio (BS) presso la residenza del palazzo municipale.
2. Le adunanze degli organi collegiali dell’Unione si svolgono, di norma, presso la sede legale dell’Unione. Il Presidente può disporre, comunque, la convocazione delle riunioni degli organi collegiali dell’Unione in luoghi diversi dalla sede legale dell’Unione, purchè sempre in uno dei comuni, parte del processo associativo.
3. Gli uffici dell’Unione possono essere ubicati e operare anche in luoghi diversi dalla sede legale, purchè nel territorio di uno dei Comuni, ricompresi nell’Unione.

Art. 5 bis. Sito istituzionale dell’Unione

1. L’Unione è dotata di proprio sito istituzionale ove sono previste, tra le altre, la sezione dell’Albo pretorio e la sezione "*Amministrazione Trasparente*", istituita ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii..
2. Sul sito istituzionale di ciascun Comune partecipante all’Unione viene installata un'apposita Sezione dalla quale è possibile per l'utente collegarsi direttamente al sito dell'Unione di Comuni.
3. La pubblicazione degli atti dell’Unione avverrà sul sito istituzionale dell’Ente e dovrà essere estesa sui siti dei Comuni aderenti, in via di mera correlazione.

Art. 6 - Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato, fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso, nell'ipotesi di cui all'art. 8, comma 7 del presente Statuto. In tale ipotesi, l'Unione di Comuni si scioglie e trova applicazione il successivo art. 10.

Art. 7 Adesione all'Unione da parte di altro Ente locale

1. L'Unione è aperta all'adesione di altri Comuni, territorialmente contigui, a condizione che il Consiglio del Comune interessato all'adesione abbia approvato e recepito senza riserve con propria Deliberazione lo Statuto dell'Unione.

2. Resta inteso che l'adesione di un nuovo Comune all'Unione deve essere valutata con molta attenzione dai Comuni già partecipanti, avuto riguardo alle conseguenze che la stessa, se accordata, comporterà per l'Unione, oltre che in termini di organizzazione anche in termini di spese da sopportare e di necessarie modifiche da apportare allo Statuto. A questo ultimo riguardo, in vigore dell'art.1, comma 110 della Legge n. 56/2014 e ss.mm.ii., l'esercizio della Funzione di revisione economico finanziaria - affidata per espressa previsione dell'art. 42 del presente statuto - ad un unico professionista - potrebbe subire modifiche di rilievo, qualora per effetto dell'adesione di un altro Comune, la popolazione complessiva dell'Unione, finisca per superare le 10000 unità.

2 bis. In caso di ingresso di un nuovo Comune nell'Unione, nonché di recesso di un Comune già aderente, dovranno essere aggiornate/riviste le percentuali di partecipazione di ciascun Comune in Consiglio ed in Giunta.

3. Il Consiglio dell'Unione - assolti tutti gli adempimenti di legge - prende atto con propria Deliberazione che nulla osta all'adesione di un altro Comune all'Unione.

4. Una volta adottata, pubblicata e trasmessa copia della succitata deliberazione consiliare dell'Unione al Comune interessato, segue l'elezione a cura del Comune interessato dei propri rappresentanti in Consiglio dell'Unione. L'elezione dei rappresentanti dell'Ente aderente in seno al Consiglio dell'Unione deve essere effettuata, con le modalità di cui all'art. 25 bis del presente Statuto, dal Consiglio del Comune, interessato ad aderire all'Unione, entro e non oltre 15 giorni liberi dalla data di adozione, a cura del Consiglio dell'Unione della Deliberazione di cui all'art. 7, comma 3, primo periodo del presente Statuto.

5. E' data facoltà all'Unione di esigere dall'Ente istante una quota "*una tantum*" di partecipazione, da definirsi con l'atto di ammissione, avuto riguardo al patrimonio esistente dell'Unione ed al grado di efficientamento degli Uffici, al momento in cui perviene al protocollo della stessa, l'istanza di adesione.

Art. 8. Esercizio del diritto di recesso di un Comune dall'Unione

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, non prima che siano trascorsi cinque anni dall'adesione, con provvedimento consiliare adottato entro e non oltre il mese di giugno e con il voto favorevole del 2/3 dei Consiglieri Comunali.

2. L'Unione prende atto - con propria deliberazione consiliare - del recesso di uno dei Comuni che vi hanno fatto parte. In ogni caso, il recesso è efficace dal 1° gennaio dell'anno solare successivo, avuto, comunque sempre riguardo al rispetto dei principi di ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa di cui al penultimo comma del presente articolo..

3. In caso di recesso, il personale trasferito all'Unione dal Comune recedente viene riassegnato con tutte le garanzie di legge al Comune medesimo.

4. Il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio immobile, mobile e mobile registrato dell'Unione, che sia stato costituito con entrate proprie dell'Unione o con i contributi statali e regionali, dei quali l'Unione è risultata assegnataria nel corso degli anni, e ad ogni contributo, sovvenzione o rimborso spese ordinarie o straordinarie percepite dall'Unione.

5. In caso di recesso di un Comune dall'Unione, tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente fino all'estinzione integrale degli stessi o fino a che tali oneri non vengano assunti da nuovi Comuni subentranti.

6. Il recesso dall'Unione comporta per l'Ente che vi ricorre una sanzione pari ad un importo di euro 10,00 (dieci) moltiplicati per il numero dei cittadini residenti del comune recedente risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente in cui il recesso è stato deliberato, da liquidarsi in due annualità. Il suddetto importo è adeguato annualmente all'indice ISTAT.

7. Fino a quando l'Unione continuerà ad essere costituita solo da due Comuni : **a)** il termine di cui al comma 1 del presente articolo è innalzato a 10 (dieci) anni; **b)** il patrimonio di cui al comma 4 rimane nella piena disponibilità del Comune che non ha esercitato il recesso, salvi tutti gli adempimenti di legge; **c)** e l'Unione si scioglie nei tempi e nei modi di legge, avuto riguardo sempre e, comunque, ai principi di ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa. Nell'ipotesi contemplata dal presente comma, il recesso di uno dei Comuni ha quale effetto lo scioglimento dell'Unione.

8. Le controversie in materia di recesso eventualmente insorte saranno decise dall'Autorità giudiziaria, territorialmente competente. Gli Enti locali - parti del processo associativo - devono, comunque, fare di tutto per scongiurare responsabilmente i costi e le inefficienze, che si accompagnano all'insorgere di un contenzioso giudiziario.

Art. 9. Recesso da una Funzione fondamentale o da un servizio

1. Non è consentito a ciascun Comune di esercitare il diritto di recesso limitatamente a singole Funzioni e/o servizi, già trasferiti all'Unione. Il recesso da una sola Funzione fondamentale - che sia stata già trasferita all'Unione - può essere esercitato senza penali da uno dei Comuni partecipanti solo quando il numero delle "Funzioni fondamentali", complessivamente trasferite è di almeno 9 (nove). In tale ipotesi, trovano applicazione i commi 1 e 2 dell'art. 8 del presente Statuto.

Art. 10 – Scioglimento dell'Unione di comuni

1. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata all'unanimità dei comuni partecipanti, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. In tale contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'Ente soppresso in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

2. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato, di comune accordo tra i Comuni, il nominativo della persona incaricata alle funzioni di Commissario liquidatore delle attività dell'Unione, da scegliersi tra i dottori commercialisti ed esperti contabili con iscrizione all'Albo nazionale dei Revisori contabili, dando atto che al medesimo spettano tutte le competenze in precedenza attribuite agli organi dell'Unione.

3. Al termine dell'attività dell'Unione, il Commissario liquidatore trasmette ai Comuni aderenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i comuni stessi per la relativa presa d'atto dei rispettivi consigli comunali.

4. I beni che l'Unione ha ricevuto dai Comuni – parti del processo associativo - in affitto o in comodato sono restituiti al/ai Comune/i proprietario/i.

**Art. 11. Il trasferimento delle "Funzioni Fondamentali" dai Comuni partecipanti all'Unione .
Specifiche in tema di patrimonio.**

1. Il trasferimento di "*Funzioni fondamentali*" all'Unione deve tendere gradatamente ad essere totalitario, così da evitare residui gestionali in capo a Comuni.
2. All'Unione competono le tasse, le tariffe ed i contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.
3. A specifica del comma 1 del presente articolo, restano in capo ai singoli Comuni, parti del processo associativo – fino a diversa formale decisione dei Consigli Comunali - le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti, e che afferiscono: a) alla gestione dei rifiuti; b) alla gestione dei Tributi; c) alle modalità di assegnazione degli alloggi ERP; d) alla pianificazione delle alienazioni degli immobili di proprietà di ciascun Comune, parte del processo associativo; e) alla gestione dei cimiteri comunali.
4. Ad integrazione del comma precedente del presente articolo:
 - a) gli interventi di "*manutenzione straordinaria*" sugli immobili di proprietà comunale rimangono a carico del Bilancio di ciascun Comune, parte del processo associativo di cui all'art. 32 del T.U.E.L.;
 - b) gli interventi di "*manutenzione ordinaria*" sugli immobili di proprietà comunale, sono a carico del Bilancio dell'Unione.
5. L'Unione Lombarda tra i Comuni di Pontevico (BS) e Robecco D'Oglio (CR) non subentra – di norma - nei procedimenti amministrativi di competenza dei Comuni aderenti, che all'atto del trasferimento di ogni singola "Funzione Fondamentale" siano stati iniziati ma non conclusi.
6. L'Unione Lombarda tra i Comuni di Pontevico (BS) e Robecco D'Oglio (CR) non subentra nei contenziosi giudiziari in essere o che dovessero insorgere e coinvolgere uno dei Comuni, parte dell'Unione, per fatti accaduti o per atti, adottati, prima del trasferimento di ogni singola "Funzione Fondamentale".

Art. 12 - Procedimento per il trasferimento delle competenze all'Unione

1. Il trasferimento delle singole funzioni si effettua con l'approvazione da parte dei singoli Consigli Comunali aderenti all'Unione di apposite Deliberazioni, che dovranno essere recepite integralmente dal Consiglio dell'Unione.
2. In Consiglio Comunale ed in Consiglio dell'Unione deve essere approvata anche una "Convenzione Quadro" o singole Convenzioni, strumentali all'organizzazione in forma associata della/e "Funzione/i fondamentale/i", oggetto di trasferimento. Nel corpo della/e Convenzione/i dovranno essere chiaramente indicati almeno:
 - a) il contenuto della Funzione o del Servizio, oggetto del trasferimento;
 - b) la data del trasferimento;
 - c) gli eventuali profili successori;
 - d) i rapporti finanziari tra gli Enti;
 - e) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - f) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni.

<p>TITOLO II°</p> <p>FORME DI COLLABORAZIONE E</p> <p>PARTECIPAZIONE</p>

Art. 13 - Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i comuni partecipanti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti.
3. Per garantire l'informazione in merito alle attività dell'Unione salva la misura organizzatoria di cui all'art. 5 bis, comma 2 del presente Statuto, il Sindaco di ogni Comune partecipante è libero di comunicare al proprio Consiglio Comunale le notizie di particolare interesse, che riguardano l'attività dell'Unione.

Art. 14 - Convenzioni

1. L'Unione può stipulare convenzioni finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Enti, con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni.
2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con delibera consiliare dell'Unione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale devono essere indicati, ex art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.:
 - a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;
 - b) i fini e la durata della convenzione;
 - c) le risorse necessarie a coprire le spese di funzionamento e le modalità di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti, secondo un preciso piano di finanziamento;
 - d) le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati.

Art. 15 - Accordi di programma

1. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.34 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. nell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..
2. L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:
 - a) tempi previsti;
 - b) modalità di finanziamento;
 - c) adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.

Art. 16 - Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge e con tutte le garanzie di legge per gli utenti.

TITOLO III°

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO DELL'UNIONE

Art. 17. Gli Organi di Governo dell'Unione. Principi generali.

1. Sono organi di governo dell'Unione il **Consiglio**, la **Giunta** e il **Presidente**.

2. Il Presidente è organo monocratico ed è eletto esclusivamente tra i Sindaci dei comuni – parte del processo associativo - osservando “*il criterio dell’alternanza temporale della rappresentanza degli enti*”, avuto riguardo all’avvicinarsi dello scadere dei mandati elettorali. I Sindaci dei Comuni – parti del processo associativo – accettano ed osservano incondizionatamente e responsabilmente il criterio di cui al periodo precedente del presente comma.

2 bis. Il Presidente nomina con proprio Decreto un **Vice Presidente**, che sostituisce a tutti gli effetti di legge il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dello stesso dall’esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge. Il Vice Presidente è individuato esclusivamente tra i Sindaci dei Comuni associati, fatta salva l’ipotesi in cui il Sindaco di uno dei Comuni, parte del processo associativo, comunichi formalmente al Presidente che ha designato a tale carica un proprio Assessore comunale.

2 ter. I rapporti tra Presidente e Vice Presidente devono essere sempre improntati ai principi di lealtà e ragionevolezza devono tendere ad assicurare il buon andamento dell’azione amministrativa dell’ente.

2 quater. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vice Presidente dell’Unione, le funzioni di Presidente sono esercitate dall’Assessore dell’Unione più anziano di età.

3. La Giunta dell’Unione è organo collegiale ed è composta da 6 membri. In particolare, i Sindaci dei Comuni associati sono componenti di diritto della Giunta dell’Unione. Ogni Sindaco nomina con proprio Decreto due tra i componenti della propria Giunta Comunale per far parte dell’organo esecutivo dell’Unione. Rispetto alla nomina trovano applicazione le specifiche di cui all’art. 27 del presente Statuto.

4. Il Consiglio dell’Unione è organo collegiale. In particolare, il Consiglio - costituito mediante elezione di secondo grado, con le modalità descritte dall’articolo 25 bis - è composto da 10 membri: dai Sindaci dei Comuni partecipanti all’Unione, **quali membri di diritto**, e da quattro Consiglieri in carica, per ciascun Comune aderente.

5. Gli organi dell’Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati. In particolare, la carica di Presidente, di Assessore e di Consigliere dell’Unione, al pari di quella del Vice Presidente, è gratuita, ex combinato disposto degli artt. 5, comma 7 del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito in legge 30.07.2010, n.122 e 32 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..

6. Per espressa previsione dell’art. 32, comma 4, primo periodo del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. “*allo status degli amministratori*” dell’Unione di Comuni “*si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*” i principi previsti per l’ordinamento dei comuni”.

7. Gli Amministratori dell’Unione al pari di qualsiasi amministratore locale devono informare la propria condotta al principio di distinzione tra politica e gestione di cui al combinato disposto degli artt. 78, comma 1 e 107, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.- 267 e ss.mm.ii.

Art. 17 Bis. I rapporti tra gli Organi di governo dell'Unione. Le Linee Programmatiche.

1. Nel corso della prima seduta consiliare o al massimo entro 45 giorni dallo svolgimento della stessa il Presidente - sentita la Giunta dell’Unione - presenta al Consiglio dell’Unione, le “*Linee programmatiche*” di cui all’art. 46, comma 3 del T.U.E.L.. Le **Linee programmatiche** sono semplicemente presentate al Consiglio dell’Unione e non sono oggetto di approvazione.

2. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio dell'Unione rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentono di valutare, sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nelle **Linee programmatiche**.

3. In ogni caso, resta salva la previsione di cui all'art. 42, comma 3 del T.U.E.L., a mente del quale il Consiglio partecipa attivamente "*alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle Linee programmatiche*" da parte del Presidente e dei singoli Assessori. In particolare, il Consiglio determina l'indirizzo politico amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente Statuto.

Art. 18 - Il Consiglio dell'Unione. Premessa.

1. Il Consiglio è espressione dei comuni partecipanti all'Unione ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente. In seno al Consiglio dell'Unione deve essere assicurata la rappresentanza di ogni Comune.

2. Il consiglio dell'Unione è organo elettivo di secondo grado. I componenti del Consiglio dell'Unione sono eletti con le modalità di cui all'art. 25 bis del presente Statuto.

3. I componenti il Consiglio dell'Unione, di regola, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e, comunque, sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.

4. In applicazione dell'art.1 comma 78 della Legge 7 aprile 2014 n. 56 non si considera cessato dalla carica il Sindaco rieletto.

5. Il Consiglio dell'Unione viene integrato dai nuovi rappresentanti ogniqualvolta si proceda all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio comunale in uno dei comuni facenti parte dell'Unione. In particolare, nell'ipotesi in cui uno dei Comuni, che partecipano all'Unione, sia chiamato alle urne, trovano applicazione le previsioni di cui ai successivi artt. 25 e 25 bis.

Art. 18 Bis – La gestione commissariale di uno dei Comuni, parte del processo associativo

1. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale e conseguente gestione commissariale i rappresentanti del comune decadono dalla carica e vengono sostituiti dal Commissario di Governo.

2. In caso di Commissariamento del Comune – dove il Sindaco pro tempore ricopre la carica di Presidente dell'Unione - il Vice Presidente diventa ipso iure "Presidente" dell'Unione, a prescindere da qualsivoglia formalizzazione.

3. In caso di Commissariamento del Comune – dove il Sindaco pro tempore ricopre la carica di Vice Presidente dell'Unione - il mandato del Presidente uscente si intende prorogato (a prescindere da qualsivoglia formalizzazione) fino al momento in cui saranno costituiti tutti gli organi del Comune commissariato.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti del presente articolo, il Commissario sarà sempre Vice Presidente dell'Unione. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 19 - Competenze del Consiglio dell'Unione

1. Rispetto alle competenze del Consiglio dell'Unione trova applicazione l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..

2. Il Consiglio dell'Unione approva a maggioranza assoluta il Regolamento di disciplina dei propri lavori, avuto riguardo, in particolare, al principio fondamentale di cui all'art. 17, comma 2 del

presente Statuto.

3. Il Consiglio dell'Unione non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.

Art. 20 - Diritti e doveri dei componenti del Consiglio

1. I componenti il Consiglio rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I componenti il Consiglio dell'Unione, ai quali si applica lo stato giuridico dei Consiglieri comunali, esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento della stessa.

Art. 21 - Decadenza per mancata partecipazione alle sedute consiliari

1. Il componente del Consiglio dell'Unione che, senza giustificato motivo, non intervenga ai lavori dello stesso per 3 (tre) sedute consecutive decade dalla carica. La decadenza è pronunciata – ex art. 43, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. - dal Consiglio. A tal fine, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo.

2. Il componente il Consiglio dell'Unione ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente dell'Unione eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta a firma del Presidente. Il suddetto termine non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina ed, infine, delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

3. In caso di decadenza, il Presidente dell'Unione provvede a darne tempestiva comunicazione al Sindaco del Comune a cui appartiene il Consigliere decaduto. Il Sindaco - entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente del presente comma - convoca il Consiglio Comunale perché proceda all'elezione del nuovo rappresentante dell'Ente in seno al Consiglio dell'Unione.

4. Se il Consigliere decaduto era in seno al Consiglio dell'Unione, rappresentante della maggioranza o della minoranza di governo, l'elezione in Consiglio Comunale del nuovo rappresentante non potrà prescindere dal rispetto dell'equilibrata presenza in seno al Consiglio dell'Unione della maggioranza o della minoranza per ciascun Ente, in rapporto rispettivamente di tre ad uno, come prescritto dall'art. 25 bis, comma 3 del presente Statuto.

5. La Deliberazione del Consiglio Comunale recante l'elezione a scrutinio segreto e con un'unica votazione del Consigliere Comunale che andrà a rappresentare l'ente in seno al Consiglio dell'Unione, in luogo del Consigliere Comunale decaduto dalla carica di Consigliere dell'Unione : **a)** deve essere dichiarata immediatamente eseguibile, **b)** deve essere pubblicata a norma di legge entro tre giorni liberi.

6. Il Presidente dell'Unione convocherà la seduta del Consiglio dell'Unione entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della sopra citata Deliberazione consiliare. In occasione della seduta consiliare, al primo punto dell'ODG viene inserita la presa d'atto da parte del Consiglio dell'Unione sia dell'intervenuta elezione del nuovo rappresentante per l'Ente in seno al Consiglio dell'Unione, in luogo del Consigliere decaduto.

Art. 21 bis - Effetti delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Comunale che è anche Consigliere dell'Unione

1. Le dimissioni rassegnate, nei modi di legge, dal Consigliere Comunale – che è anche Consigliere dell'Unione – hanno effetti diretti sul Consiglio dell'Unione. Il Consiglio Comunale che procede

alla surroga del Consigliere Comunale dimissionario deve - in occasione della stessa seduta, provvedere anche all'elezione del nuovo Consigliere dell'Unione, in rappresentanza dell'Ente.

2. Ai fini dell'elezione del nuovo rappresentante dell'Ente in seno al Consiglio dell'Unione deve essere seguita la modalità - descritta dall'art. 25 bis - dell'unica votazione, a scrutinio segreto, alla quale non partecipa il Sindaco, in quanto membro di diritto del Consiglio dell'Unione.

3. Se il Consigliere Comunale, che si è dimesso, era in seno al Consiglio dell'Unione, rappresentante della maggioranza o della minoranza di governo, l'elezione in Consiglio Comunale del nuovo rappresentante non potrà prescindere dal rispetto dell'equilibrata presenza in seno al Consiglio dell'Unione della maggioranza o della minoranza per ciascun Ente, in rapporto rispettivamente di tre ad uno, come prescritto dall'art. 25 bis, comma 3 del presente Statuto.

4. La Deliberazione del Consiglio Comunale recante l'elezione a scrutinio segreto e con un'unica votazione del Consigliere Comunale che andrà a rappresentare l'ente in seno al Consiglio dell'Unione, in luogo del Consigliere Comunale dimissionario: **a)** deve essere dichiarata immediatamente eseguibile, **b)** deve essere pubblicata a norma di legge entro tre giorni liberi.

5. Il Presidente dell'Unione convocherà la seduta del Consiglio dell'Unione entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della sopra citata Deliberazione consiliare. In occasione della seduta consiliare, al primo punto dell'ODG viene inserita la presa d'atto da parte del Consiglio dell'Unione sia dell'intervenuta surroga del Consigliere Comunale dimissionario che era anche Consigliere dell'Unione sia del nuovo Consigliere dell'Unione.

Art. 21 ter - Effetti delle dimissioni rassegnate dal Consigliere dell'Unione

1. Le dimissioni rassegnate da un componente del civico Consesso solo dalla carica di Consigliere dell'Unione vanno indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni - presentate personalmente dall'interessato - sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, il Presidente dell'Unione provvede a darne tempestiva comunicazione al Sindaco del Comune a cui appartiene il Consigliere dimissionario. Il Sindaco - entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente del presente comma - convoca il Consiglio Comunale perché proceda all'elezione del nuovo rappresentante dell'Ente in seno al Consiglio dell'Unione. Trovano applicazione i commi 2 e ss. dell'art. 21 bis del presente Statuto.

Art. 22 - Convocazione del Consiglio.

1. Il Consiglio dell'Unione è convocato:

- a) di norma, su iniziativa del Presidente;
- b) su richiesta scritta di almeno quattro dei Consiglieri assegnati;
- c) su richiesta della Giunta in numero di 3 componenti.

2. Nei casi previsti dai punti b) e c) il Consiglio deve essere riunito entro un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché rientrino tra le competenze del Consiglio e siano corredate da idonea proposta di deliberazione.

3. La convocazione avviene mediante avviso scritto del Presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicate anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

4. Per le **sedute ordinarie**, l'avviso di convocazione deve essere trasmesso a ciascun componente almeno cinque giorni prima della data di convocazione. Il Consiglio dell'Unione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del Bilancio di previsione e per l'approvazione del Rendiconto di gestione.

4bis. Per le **sedute straordinarie**, l'avviso di convocazione deve essere trasmesso a ciascun componente almeno tre giorni prima della data di convocazione.

5. Nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia trasmesso 24 ore prima della data della convocazione. In tali casi, qualora la maggioranza dei componenti presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

6. La trasmissione dell'avviso di convocazione può avvenire o mediante posta elettronica o mediante messo notificatore o lettera raccomandata. In un'ottica di celerità e di economicità dell'azione amministrativa deve essere data priorità alla convocazione delle sedute consiliari con modalità elettronica.

7. I Consiglieri non residenti nell'Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti a eleggere domicilio presso la sede dell'Unione o presso uno dei Comuni aderenti

8. L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato all'Albo on line dell'Unione e dei Comuni aderenti entro gli stessi termini di cui ai precedenti commi 4 e 5.

9. In un'ottica di contenimento della spesa pubblica – il Consiglio dell'Unione – deve, di regola, essere convocato in un orario, di norma, non lavorativo.

Art. 23 - Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio

1. Ai fini della validità della seduta consiliare si rinvia al Regolamento di disciplina dei lavori del Consiglio dell'Unione, da approvare a maggioranza assoluta. Nelle more dell'adozione del Regolamento consiliare trova applicazione il limite di cui all'art. 38, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..

2. Le deliberazioni del Consiglio sono, di norma, assunte a maggioranza dei votanti, salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dal presente Statuto per i quali è richiesta una maggioranza qualificata.

3. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 24 – Funzionamento del Consiglio dell'Unione. Le Commissioni

1. Il Consiglio dell'Unione è convocato e presieduto dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal Vice-presidente.

1 bis. In caso di assenza o nel caso di incompatibilità del Presidente e del vicepresidente convoca e presiede la seduta il componente del Consiglio più anziano di età.

2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche; non sono ammesse sedute segrete, salvo in caso di disposizioni di legge che prescrivano diversamente in relazione a particolari materie.

3. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta le proprie deliberazioni con il voto favorevole espresso dalla metà più uno dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento dei lavori consiliari.

3 bis. Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente. Vengono adottate a scrutinio segreto soltanto le Deliberazioni concernenti persone o comunque in casi espressamente previsti dalla Legge o dal presente Statuto.

3 ter. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Nell'ipotesi di cui al comma 1 bis del presente articolo - qualora si registri su un dato argomento, oggetto di deliberazione – la parità di voti, prevale quello dell'Assessore più anziano di età.

4. Eventuali argomenti non iscritti all'ordine del giorno non possono essere discussi nella stessa seduta, né possono essere sottoposti a votazione proposte di deliberazione concernenti detti argomenti.

5. I componenti del Consiglio sono tenuti ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti un interesse proprio, di parenti o affini entro il quarto grado. Della astensione deve essere dato atto nel verbale della seduta.

6. Il Consiglio dell'Unione può deliberare a maggioranza assoluta dei propri membri l'istituzione di Commissioni. La partecipazione alle Commissioni consiliari dell'Unione non dà diritto ad alcun emolumento, in deroga alla previsione di cui all'art. 82, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni nel pieno rispetto del principio di garanzia delle minoranze di cui all'art. 44, comma 1 del T.U.E.L.. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle commissioni sono disciplinati dal Regolamento consiliare di cui all'art. 19 del presente Statuto.

Art. 25 - Elezione del Presidente dell'Unione. Durata della carica

1. Nell'ipotesi in cui i mandati elettorali dei Sindaci dei Comuni – parte del processo associativo dell'Unione - non coincidano temporalmente; essendo, pertanto, le comunità locali dell'Unione, chiamate alle urne in tempi diversi, **il ruolo di Presidente dell'Unione**, se ricoperto dal Sindaco il cui mandato scade naturalmente per primo, **è assunto, previa elezione a cura del Consiglio dell'Unione**, da tenersi in seduta pubblica entro il termine di cui all'art. 38, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., **dal Sindaco, che in quel momento storico ricopre la carica di Vice Presidente dell'Unione.**

2. Il Presidente dell'Unione di comuni viene eletto con votazione a scrutinio palese per alzata di mano. All'elezione del Presidente non prendono parte i Sindaci pro tempore dei Comuni, parte del processo associativo. **L'elezione del Presidente equivale – di fatto – ad una responsabile formalizzazione del “criterio dell'alternanza temporale della rappresentanza degli enti” di cui all'art. 17, comma 2, primo periodo del presente Statuto.** Il Presidente dell'Unione - una volta eletto a maggioranza assoluta - provvede tempestivamente con proprio Decreto, a nominare quale Vice Presidente dell'Unione, il Sindaco il cui mandato è prossimo alla scadenza e che fino, ad allora, ha ricoperto la carica di Presidente.

3. Il Presidente dell'Unione - eletto a seguito della procedura disciplinata dai commi precedenti del presente articolo - rimane in carica, di norma, fino alla scadenza naturale del proprio mandato. Resta inteso che prima della suddetta scadenza e, comunque, entro e non oltre il termine di cui all'art. 38, comma 5 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, il Consiglio dell'Unione sarà chiamato, su iniziativa del Presidente, ad autodeterminarsi ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. La Deliberazione consiliare recante la formalizzazione del cambio di vertice alla Presidenza dell'Unione di Comuni è dichiarata immediatamente eseguibile. Tale Deliberazione ha carattere eccezionale e tassativo. La relativa proposta di deliberazione viene inserita all'ultimo punto dell'ordine del giorno della seduta del Consiglio dell'Unione, che deve tenersi entro il termine di cui al citato art. 38, comma 5 del T.U.E.L..

5. Il neo Presidente dell'Unione – dal momento della formalizzazione della propria elezione e fino al momento in cui scade naturalmente il mandato del Sindaco dell'altro Ente (che ha ricoperto fino a poco prima la carica di Presidente dell'Unione) - non può né revocare gli Assessori dell'Unione, che rappresentano l'altro Ente, chiamato prossimamente alle urne, né può operare rispetto agli stessi una rivisitazione delle deleghe, fino a quel momento dai medesimi ricoperte.

5 bis. In ogni caso, fino alla prima seduta del Consiglio dell'Unione, successiva alle elezioni amministrative che hanno interessato uno dei Comuni dell'Unione, rimane in carica lo stesso Segretario dell'Unione. Nel periodo – preso in considerazione dal presente comma – il neo Presidente – eletto a norma del comma 1 del presente articolo - non può revocare i Decreti

presidenziali di nomina dei titolari di Posizione Organizzativa.

5 ter. In ogni caso – avuto riguardo all’anno dell’intervenuta elezione - qualsiasi decisione del neo Presidente in ordine al Segretario dell’Unione ed ai titolari delle Posizioni Organizzative deve essere improntata alla normativa vigente anche contrattuale oltre che ispirata ai principi di ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa dell’Ente.

6. Le statuizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo rispondono sia ad esigenze di continuità dell’azione istituzionale dell’Unione sia ad esigenze di rispetto dell’alternanza della rappresentanza degli Enti - parti del processo associativo - nella principale carica istituzionale dell’Unione, cioè, quella del “*Presidente*”.

6 bis. Le statuizioni di cui ai commi 5 bis e 5 ter del presente articolo rispondono ad esigenze di buon andamento dell’azione amministrativa dell’Ente.

7. Il Presidente dell’Unione è assistito tecnicamente e senza alcun tipo di limitazioni – sempre nel rispetto della normativa vigente - dall’Ufficio Segreteria dell’Unione, a prescindere dal fatto che lo stesso sia Sindaco di un Comune, diverso da quello, che è sede legale dell’Unione.

8. Il Presidente dell’Unione – appena avuta notizia della proclamazione dell’elezione del Sindaco dell’altro Comune, parte del processo associativo dell’Unione - deve trasmettere al neo Sindaco una breve nota, con la quale riassume i contenuti dell’art. 17, comma 2 bis e del successivo art. 25 bis del presente Statuto.

Art. 25 bis. Elezione dei rappresentanti del Comune in seno al Consiglio dell’Unione. Adempimenti della prima seduta consiliare

1. Nell’ipotesi in cui il mandato elettorale dei Sindaci dei Comuni – parte del processo associativo dell’Unione - non coincidano temporalmente; essendo, pertanto, le comunità locali, chiamate alle urne in tempi diversi, il neo Sindaco eletto, alle ultime consultazioni, è tenuto a convocare entro e non oltre 15 giorni liberi dalla seduta consiliare di convalida dei Consiglieri Comunali eletti, apposita seduta consiliare.

2. In occasione della succitata seduta pubblica consiliare – che deve, tenersi, comunque, entro e non oltre cinque giorni liberi dalla convocazione – il Consiglio Comunale, risultato eletto alle ultime consultazioni amministrative, provvede ad eleggere al proprio interno i quattro rappresentanti del Comune, che andranno a comporre insieme al Sindaco neo eletto il Consiglio dell’Unione.

3. I quattro Consiglieri Comunali - che in rappresentanza dell’Ente, interessato per ultimo dalle consultazioni elettorali - **andranno a comporre il Consiglio dell’Unione**, aggiungendosi, pertanto, a quelli rimasti incarica, in rappresentanza dell’altro Comune, **vengono eletti con un’unica votazione, a scrutinio segreto, nelle seguenti percentuali:**

a) in numero di 3 (tre) tra i Consiglieri di maggioranza in carica;

b) in numero di 1 (uno) tra i Consiglieri di opposizione in carica.

3 Bis. E’ Consigliere Comunale di maggioranza quello che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista collegata al sindaco. In caso di assenza della minoranza consiliare, i rappresentanti elettivi del Comune, in seno al Consiglio dell’Unione saranno tutti di maggioranza.

3 Ter. In caso di parità di voto è eletto il Consigliere più giovane d’età.

3 Quater. L’elezione di cui ai commi precedenti deve avvenire nel rispetto della rappresentanza delle minoranze.

4. All’unica votazione a scrutinio segreto di cui al comma 3 del presente articolo non partecipa il Sindaco neo eletto, in quanto membro di diritto del Consiglio dell’Unione.

5. La Deliberazione del Consiglio Comunale recante l’elezione a scrutinio segreto e con un’unica votazione dei Consiglieri Comunali che andranno a rappresentare l’ente in seno al Consiglio dell’Unione **a)** deve essere dichiarata immediatamente eseguibile, **b)** deve essere pubblicata a norma di legge entro tre giorni liberi e **c)** deve essere tempestivamente trasmessa a cura del neo Sindaco al Presidente dell’Unione. Contestualmente, il neo Sindaco deve trasmettere al Presidente anche il proprio Decreto di nomina degli Assessori dell’Unione, scelti tra gli Assessori in carica in seno alla Giunta Comunale.

6. Il Presidente dell'Unione convocherà la seduta del Consiglio dell'Unione entro 5 (cinque) giorni liberi dalla ricezione di copia della Deliberazione del Consiglio Comunale e del Decreto sindacale di cui al comma precedente.

7. Nella prima seduta del Consiglio dell'Unione – convocata ai sensi del comma 6 del presente articolo - sono inseriti all'ordine del giorno :

a) la presa d'atto della nuova composizione del Consiglio dell'Unione;

b) la comunicazione a cura del Presidente dell'Unione dell'intervenuta nomina con proprio Decreto del Vice Presidente dell'Unione nella persona del neo Sindaco dell'altro Ente;

c) la comunicazione a cura del Presidente dell'Unione della composizione della Giunta dell'Unione in numero di 6 (sei) e delle deleghe assegnate/confermate;

d) la comunicazione a cura del Presidente dell'Unione in ordine alla conferma o alla nomina del Segretario dell'Unione.

e) la designazione dei capogruppo consiliari;

f) la nomina dei rappresentanti del Consiglio dell'Unione all'esterno (ex art. 42, comma 2, lett. M. seconda parte, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.) .

8. L'ODG della prima seduta consiliare può comprendere argomenti ulteriori rispetto a quelli elencati al comma 7 del presente articolo.

9. La convocazione della prima seduta del Consiglio dell'Unione in sua assenza o in caso di impedimento temporaneo del Presidente avviene a cura dell'Assessore dell'Unione in carica, più anziano d'età.

Art. 26 – Competenze del Presidente dell'Unione

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Unione, svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in quanto compatibili con il presente Statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.

2. Il Presidente nomina il Vice Presidente con proprio Decreto. Il presidente può concedere delega agli Assessori per la trattazione di determinate materie. La delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza per le materie dallo stesso definite.

2 Bis. Il Presidente dell'Unione può affidare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere a specifici progetti, vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

2 Ter. Il Presidente dell'Unione adotta il Decreto di cui all'art. 27, comma 2 del presente Statuto.

3. Il Presidente nomina il Segretario dell'Unione scegliendolo tra i Segretari in servizio di uno dei comuni aderenti.

4. Il Presidente dell'Unione nomina con proprio Decreto i Responsabili di Area.

5. Il Presidente dell'Unione presiede e convoca il Consiglio dell'Ente, fissandone l'Ordine del giorno.

6. Il Presidente dell'Unione presiede e convoca la Giunta dell'Ente.

7. Il Presidente dell'Unione rappresenta l'Ente in giudizio in cause che afferiscono esclusivamente all'Unione di Comuni.

8. Trovano applicazione – in quanto compatibili - al Presidente dell'Unione le altre incombenze che gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. e più in generale la normativa vigente assegnano al Sindaco.

Art. 27 – Nomina della Giunta dell'Unione

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti – che sono membri di diritto - e da 4 Assessori, scelti a cura di ciascun Sindaco con proprio Decreto tra i membri dell'Organo Esecutivo

dei Comuni aderenti, nella misura di due per ciascun Ente, osservando il principio della parità di genere. Il Sindaco può designare quale Assessore dell'Unione anche un proprio Assessore comunale esterno.

2. Il Decreto sindacale di designazione degli Assessori comunali in seno alla Giunta dell'Unione è trasmesso tempestivamente, a cura del Comune interessato - al Presidente dell'Unione, il quale provvede con proprio Decreto a formalizzare la composizione della Giunta dell'Unione e l'assegnazione delle deleghe.

3. Della composizione della Giunta dell'Unione e delle Deleghe assegnate/confermate è data comunicazione a cura del Presidente dell'Unione, in occasione della prima seduta del Consiglio dell'Unione, ex art. 25, comma 7, lett. c) del presente Statuto.

4. In considerazione del fatto che questa Unione di Comuni ha una popolazione inferiore ai 15000 abitanti, non esiste alcuna incompatibilità circa la possibilità che il Consigliere dell'Unione possa essere nominato quale Assessore dell'Unione.

Art. 28 – Competenze della Giunta dell'Unione

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Per quanto riguarda il tema delle competenze, alla Giunta dell'Unione trova applicazione l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..

4. La Giunta adotta il Piano Esecutivo di Gestione e conseguentemente assegna ai Responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi di Governo.

5. Tra gli altri, competono alla Giunta dell'Unione – a mero titolo esemplificativo - anche l'adozione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio; l'adozione dello schema di bilancio triennale di previsione economico-finanziaria; l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), l'approvazione del fabbisogno del personale; l'approvazione del Codice di comportamento; l'approvazione del PAP; l'adozione del Programma Triennale delle Opere pubbliche; l'eventuale adozione del Piano delle alienazioni e l'approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

6. La Giunta dell'Unione ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli di bilancio nel corso dell'esercizio finanziario.

7. La Giunta dell'Unione adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al Bilancio che, a pena di decadenza, nei casi previsti dalla legge vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio entro i 60 giorni successivi all'adozione.

Art. 29 - Funzionamento della Giunta dell'Unione

1. La Giunta si riunisce su formale convocazione del Presidente, avvalendosi se del caso di strumenti informatici. Le riunioni della Giunta sono presiedute dal Presidente. In assenza del Presidente, è il Vice presidente ad assumere la presidenza.

2. In assenza del Presidente e del Vice presidente, la presidenza è assunta dall'Assessore più anziano di età. La stessa soluzione trova applicazione per la "convocazione".

3. La seduta della Giunta è valida con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le

deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo - qualora si registri su un dato argomento, oggetto di deliberazione - la parità di voti, prevale quello dell'Assessore più anziano di età.

4. Le sedute della Giunta dell'Unione non sono pubbliche.

5. Alla Giunta dell'Unione possono partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori delle giunte dei comuni aderenti non nominati nell'esecutivo dell'Unione.

6. Non possono far parte della Giunta dell'Unione il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado del Presidente e degli Assessori.

Art. 30 – Effetti della revoca, delle dimissioni o altre cause di cessazione dalla carica di Assessore Comunale

1. La cessazione della carica di Assessore nel Comune di provenienza per dimissioni, per revoca o altra causa determina la cessazione dall'Ufficio di Assessore dell'Unione.

2. Alla sostituzione del dimissionario provvede il Sindaco del Comune a cui appartiene l'Assessore cessato dalla carica. Il Decreto di nomina sindacale viene trasmesso a cura dello stesso Sindaco firmatario, al Presidente dell'Unione, che provvede a darne comunicazione in Consiglio dell'Unione, in occasione della prima seduta consiliare utile.

Art. 30 bis – Effetti della revoca, delle dimissioni o altre cause di cessazione dalla carica di Assessore dell'Unione

1. Alla revoca degli Assessori dell'Unione provvedono per gli ambiti di appartenenza i Sindaci dei Comuni, parte del processo associativo. Il Sindaco interessato deve provvedere tempestivamente alla nomina del sostituto e a darne comunicazione al Presidente.

2. Nel caso in cui un Assessore dell'Unione rassegni le dimissioni dalla carica di Assessore, provvede tempestivamente alla sua sostituzione il Sindaco, che ha provveduto precedentemente alla Sua nomina.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 e, comunque in ogni caso di cessazione dalla carica di Assessore dell'Unione, il Decreto di nomina sindacale viene trasmesso a cura dello stesso Sindaco firmatario, al Presidente dell'Unione, che provvede a darne comunicazione in Consiglio dell'Unione, in occasione della prima seduta consiliare utile.

Art. 31 – Dimissioni e mozione di sfiducia del Presidente dell'Unione

1. In caso di dimissioni rassegnate dal Presidente, la presidenza dell'Unione è assunta ipso iure, a prescindere da qualsiasi formalizzazione in Consiglio, dall'altro Sindaco. Trovano applicazione - se compatibili - le statuizioni di cui all'art. 25 del presente Statuto.

2. Il Presidente dell'Unione cessa dalla carica anche in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che si esprimono per appello nominale.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno tre dei consiglieri assegnati, senza computare fra questi il presidente, e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta.

4. La mozione è messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre trenta giorni dalla data della sua presentazione.

5. Nel caso di mozione di sfiducia trova applicazione il comma 1 del presente articolo.

Art. 31 Bis – Dimissioni del Vice Presidente dell’Unione

1. In caso di dimissioni rassegnate dal Vice Presidente, lo stesso è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente il nome del suo sostituto, affinché il primo possa procedere con proprio Decreto alla nomina. Per nessun motivo può essere compromessa la funzionalità della Giunta dell’Unione.

Art. 32 Norme transitorie e di rinvio

1. L’avvicendamento nella carica di Presidente dell’Unione di cui agli artt. 17, comma 2 e 25 del presente Statuto trova applicazione già in occasione della prima tornata elettorale utile.

2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Titolo, si applicano agli organi dell’Unione e ai loro componenti, ove compatibili, le norme di funzionamento, di attribuzione delle competenze, di stato giuridico e di incompatibilità stabilite dal Testo Unico degli enti locali.

<h2>TITOLO IV°</h2> <h3>ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA</h3>
--

Art. 33 - Principi generali

1. L’organizzazione degli uffici deve assicurare l’efficace ed economico perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.

2. Le Funzioni Fondamentali che vengono trasferite dai Comuni all’Unione sono esercitate in modo unitario attraverso “Strutture organizzative”, composte da personale dipendente, ricompreso anche nella “Dotazione organica” dell’Unione.

3. L’Unione è organizzata in diverse Aree. Ciascuna Area è diretta da un Responsabile, nominato annualmente con Decreto del Presidente dell’Unione. I Responsabili di Area osservano e devono far osservare ai propri collaboratori le prescrizioni dettate dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi dell’Unione; dal Codice di comportamento; dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e dal vigente Codice disciplinare.

4. Ad ogni Responsabile di Area dell’Unione spettano tutti i compiti previsti dall’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., ed in particolare, sia pure a titolo esemplificativo :

a) il coordinamento e l’impulso finalizzati al conseguimento dei risultati definiti nell’ambito della programmazione degli Organi di governo dell’Unione;

b) il coordinamento e la gestione anche del personale assegnato all’Area di titolarità, in modo da conseguire il miglior utilizzo delle risorse umane disponibili, nell’ottica della completa realizzazione degli obiettivi prefissati;

c) il costante aggiornamento e l’adeguamento dell’attività svolta alle intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento;

d) la gestione razionale e responsabile delle risorse finanziarie e strumentali disponibili;

e) il costante confronto con gli altri Responsabili di Area ed i servizi interni dei singoli Comuni;

f) l’assolvimento di tutti gli adempimenti necessari a garantire il rispetto delle norme di tutela della privacy;

g) l’osservanza degli adempimenti in tema di “Amministrazione Trasparente” relativamente alla propria Area.

5. La gestione delle spese del personale dell’Unione deve essere rispettosa sia dell’art. 32, comma 5, secondo e terzo periodo del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. sia dell’art. 1, comma 460 della Legge 23/12/2014, n. 190, che ha introdotto nel corpo dell’art. 14 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 31 quinquies, ai sensi del quale «*Nell’ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le*

spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata».

Art. 34 - Gestione del personale

1. L'Unione provvede alla formazione e alla valorizzazione del proprio apparato burocratico, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali e curando la progressiva informatizzazione della propria attività.

2. L'Unione disciplina con proprio Regolamento - approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio - l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

3. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici e inserito nella struttura dell'Unione.

4. L'Unione si avvale esclusivamente di personale trasferito e/o comandato dai Comuni appartenenti all'Unione medesima. I dipendenti **sono trasferiti sine die** all'Unione con tutte le garanzie di legge **sia** in ordine alla retribuzione già in godimento **sia** in ordine alle posizioni contributive e previdenziali di cui sono titolari al momento del trasferimento effettivo all'Unione **sia** in ordine alla tipologia di mansioni alle quali sono adibite/potrebbero essere adibite, in base alle competenze possedute ed alle rispettive esperienze maturate.

5. In caso di scioglimento dell'Unione, il personale precedentemente trasferito all'Unione ritorna nei ruoli organici dei Comuni di originaria provenienza.

5 bis. Il personale assunto direttamente dall'Unione, nel caso di scioglimento, sarà trasferito nella dotazione organica dei Comuni, previa modifica delle rispettive piante organiche.

6. Qualora si giunga alla fusione, il personale dei singoli comuni e quello dell'Unione confluiscono congiuntamente e stabilmente nella nuova dotazione organica dell'Ente, risultante dalla fusione stessa.

Art. 35 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale dell'Unione trovano applicazione: la normativa contrattuale del personale, appartenente al Comparto "*Funzioni Locali*"; le previsioni del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii.; le previsioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi dell'Unione; le previsioni del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione; la normativa nazionale vigente e di prossima emanazione in tema di rispetto dei limiti di spesa e più in generale di organizzazione e gestione degli Uffici.

2. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti e i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro e il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

3. Ai fini della determinazione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività trova applicazione la vigente contrattazione collettiva nazionale. Ai fini di cui al presente comma non è da escludere l'applicazione dell'art. 70 sexies, comma 4 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 a mente del quale: "*Sono fatti salvi eventuali diversi accordi tra l'Unione e gli enti che trasferiscono personale in merito all'entità delle risorse che confluiscono nel Fondo dell'Unione e che riducono in misura corrispondente i Fondi degli enti, fermo restando il principio che il trasferimento di personale non deve implicare, a livello aggregato, maggiori oneri*".

Art. 35 bis. L'istituto dello scavalco d'eccezione, ex art. 1, comma 557 della Legge 30/12/2004, n. 311 e ss.mm.ii.. Applicazione dell'art. 92, comma 1, secondo periodo del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..

1. L'Unione di comuni, per espressa previsione dell'art. 1, comma 557 della Legge 30 Dicembre

2004, n. 311 e ss.mm.ii., può “*servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza*”.

2. Trova applicazione all’Unione di Comuni anche l’art. 92, comma 1, secondo periodo del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 ess.mm.ii..

Art. 36 – Il Segretario dell’Unione

1. Il Segretario dell’Unione è nominato dal Presidente tra i Segretari comunali, che sono in servizio in uno dei comuni, che costituiscono l’Unione. In caso di assenza o impedimento del Segretario titolare – salvo che non sia stato nominato il Vice Segretario dell’Unione - le funzioni sono svolte, rispettando il criterio della turnazione, da altro Segretario in servizio in uno dei Comuni, parte del processo associativo.

2. Nei casi di cui al comma precedente, la nomina avviene con Decreto a firma del Presidente dell’Unione. Nel caso di conferma del Segretario dell’Unione non è richiesta la comunicazione in Consiglio dell’Unione a cura del Presidente.

3. Qualora in nessuno dei Comuni – parte del processo associativo - sia in servizio un Segretario titolare, la nomina del Segretario dell’Unione è operata dal Presidente con proprio Decreto tra uno dei Segretari comunali reggenti, osservando, a seconda dei casi, il criterio della rotazione. La nomina del Segretario reggente dell’Unione è trasmessa per semplice conoscenza alla Prefettura UTG di Milano – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

4. Il Segretario dell’Unione svolge compiti di collaborazione nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario dell’Unione sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Area, coordinandone l’attività.

4 bis. Il Segretario dell’Unione:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) esprime il parere di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in relazione alle sue competenze nel solo caso di mancanza, per una determinata Area, del Responsabile;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla Legge o dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente dell’Unione.

5. I contratti nei quali è parte l’Unione di Comuni sono rogati dal Segretario dell’Unione, fatta salva la volontà del Presidente dell’Unione di avvalersi di un Notaio.

TITOLO V° FINANZE E CONTABILITÀ
--

Art. 37 - Finanze dell’Unione

1. La disciplina dell’ordinamento finanziario è riservata alla legge.

2. L’Unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

3. All’Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Art. 38 - Risorse finanziarie

1. La finanza dell'Unione è costituita da:

- a) trasferimenti operati dai comuni componenti;
- b) contributi erogati dallo Stato;
- c) contributi ordinari e straordinari erogati dalla Regione Lombardia;
- d) contributi erogati da altri enti pubblici;
- e) tasse e diritti per servizi pubblici;
- f) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187 D.lgs 267/2000;
- g) mutui passivi;
- h) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge. i) altre entrate.

2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, l'Unione può istituire, con deliberazione consigliare relativamente ai servizi gestiti, contributi, tasse e tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.

Art. 39 - Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione

1. I Comuni aderenti sono tenuti a garantire all'Unione le risorse necessarie per la gestione corrente e per gli investimenti.
2. I criteri di riparto, variabili in rapporto alle tipologie di funzioni trasferite, saranno definiti con le convenzioni di trasferimento di cui all'art.11 del presente Statuto.
3. I criteri di riparto dovranno essere tali da garantire un rapporto basato sull'equità di trattamento tra gli Enti.

Art. 40 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini di legge previsti per i comuni, con i quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale, e previo adeguato accordo programmatico, il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti secondo le norme di contabilità proprie degli enti locali.
3. Il bilancio di previsione, dopo la sua esecutività, è trasmesso ai comuni aderenti.

Art. 41 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 42 - Revisione economica e finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria – avendo l'Unione una popolazione inferiore a 10000 unità - è affidata, ai sensi della normativa vigente ad un unico Revisore del conto, che presta la propria attività professionale, a fronte di un unico compenso, oltre che per l'Unione anche i Comuni, interessati dal processo associativo.
2. All'organo di revisione economico-finanziaria trova applicazione la normativa vigente per ciò che riguarda lo status e le funzioni. L'organo di revisione economico-finanziaria può assistere

alle sedute della Giunta se invitato dal Presidente. Su invito del Presidente, l'organo di revisione economico-finanziaria può prendere la parola per comunicazioni durante le sedute del Consiglio dell'Unione.

3. Il Regolamento di contabilità dell'Unione disciplina compiutamente l'organizzazione ed il funzionamento della funzione di cui al presente titolo.

Art. 43 - Controllo di gestione

Il Regolamento di Contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi e l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse personali.

Il Consiglio, almeno una volta l'anno, e comunque entro il 31 luglio di ogni anno, provvede ad effettuare la verifica degli equilibri di bilancio; in tale sede adotta i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/00, e, qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, assume le misure occorrenti a ripristinare il pareggio, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/00.

Art. 44 - Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'ente è svolto da soggetto abilitato in conformità al titolo V° del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

<h2>TITOLO VI°</h2> <h3>NORME FINALI E TRANSITORIE</h3>

Art. 45 – Deroghe ottenute dall'Unione

1. L'Unione è costituita in deroga all'Ambito territoriale, in virtù di autorizzazione, emessa da Regione Lombardia con D.G.R. del 6 Giugno 2016, n. 5252.

Art. 46 - Modifiche statutarie

1. Le modifiche al testo dello Statuto dell'Unione sono di esclusiva competenza – ex art. 32, comma 4, ultimo periodo del T.U.E.L. - del Consiglio dell'Unione, che vi provvede a norma dell'art. 6, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Art. 47 - Approvazione ed entrata in vigore dello Statuto

1. Lo statuto dell'Unione è stato approvato originariamente con Deliberazione consiliare di Pontevico (BS) n. 22 del 22/06/2017 e con Deliberazione consiliare di Robecco D'Oglio (CR) n. 21 del 28/06/2017.

2. Lo Statuto dell'Unione - approvato con le modalità previste dall'art. 6, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. - è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Avvisi e Concorsi n. 46 del 15/11/2017.

3. Lo Statuto dell'Unione è entrato in vigore una volta decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio di ciascun Comune appartenente all'Unione.

4. Lo Statuto dell'Unione è stato modificato per la prima volta con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 13 del 31/07/2018, esecutiva ai sensi di legge.

5. Il presente Statuto, così come modificato una seconda volta in data 08/04/2019 dal Consiglio dell'Unione, viene pubblicato sul BURL e viene inviato – ex art. 6, comma 5 del T.U.E.L. - al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti degli Enti locali.
6. Il presente Statuto ed i suoi aggiornamenti sono pubblicati in via permanente, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii., nel portale “*Amministrazione Trasparente*” dell'Unione, all'interno della Sezione principale, denominata “*Disposizioni Generali*” , Sotto sezione, rubricata “*Atti Generali*”.